



In questo numero:

PAG. 2 ► In redazione

PAG. 3 ► Quarant'anni fa...

PAG. 6 ► Riflessioni per un ulteriore miglioramento delle acque superficiali

PAG. 9 ► Legge "Merli" tra aspettative, paure, speranze, e disillusioni

PAG. 12 ► Lettere al Direttore



40°



Legge Merli

*Le norme attuali, più moderne e più 'europee' dell'ormai superata legge "Merli", non sembrano trovare rimedio a guai antichi.*

## In redazione

**E**ra il 10 maggio 1976, quando il Parlamento approvò definitivamente la legge che, per la prima volta, dava un quadro organico e la necessaria veste giuridica alla tutela delle acque *dall'inquinamento degli scarichi inquinanti*: pare un gioco di parole, ma così non è.

Con la legge "Merli", infatti, furono definite le regole per la restituzione all'Ambiente delle acque dall'Ambiente stesso in precedenza prelevate, per essere usate, 'sporcate' (= inquinate), e - grazie alla nuova legge - depurate, così da tutelare l'Ambiente stesso, del quale l'acqua è la matrice principale.

Il successivo 19 maggio, il più importante quotidiano nazionale, così intitolava: *"Fatta la legge sugli inquinamenti. Manca il personale per farla rispettare"* ... quarant'anni son passati, ma il problema dei controlli, determinante vitale, non sembra essere migliorato!



Per celebrare il 40° anniversario, abbiamo pensato di invitare tre tecnici che hanno lavorato e vissuto, da protagonisti, nel territorio della provincia di Cremona, nel nuovo scenario che s'apre con questa legge, della quale oggi tracciano la storia, le difficoltà, i limiti, alla luce della loro lunga ed apprezzata esperienza.

A loro dedichiamo un sentito ringraziamento e rinnovata stima.

Oggi, dopo quarant'anni, le conclusioni non sembrano confortanti, perché ancora leggiamo di problemi vecchi e nuovi, a discapito dell'obiettivo non ancora raggiunto: la conservazione di ottima qualità dell'acqua tutta!


Oggi, i nostri tre autori confermano sostanzialmente che molti difetti sono ancora efficaci, mentre altri problemi sorgono all'orizzonte.

Quale bilancio? Positivo? Negativo?

Molto è stato fatto, ma molto deve essere ancora trovato soluzione e dunque il ritardo è evidente, speriamo non crescente...

Le norme attuali, più moderne e più 'europee' dell'ormai superata legge "Merli", non sembrano però trovare rimedio a guai antichi.

*La Redazione*



## Quarant'anni fa...

L'ordinamento italiano, per quanto riguarda la definizione giuridica certa di "Inquinamento delle acque" è arrivato in ritardo rispetto agli altri Paesi dell'allora Comunità Economica Europea, nei quali, in molti casi già dagli anni Cinquanta, vi erano efficaci norme riguardanti la tutela delle acque. Il nostro ordinamento ha visto nascere proprio in Lombardia la prima vera norma di tutela delle acque, con la legge regionale n. 48 (del 19 agosto 1974), che apparve così ben impostata, per quei tempi, da essere poi modello per la successiva norma nazionale, la l. n. 319, del 10 maggio 1976 *"Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"*: la cosiddetta legge "Merli", che può essere considerata il primo passo italiano nel Diritto ambientale.

Trattandosi di legge di grandi attese sociali, spesso di segno opposto, fu il frutto di altrettante faticose mediazioni, scontando anche la novità della materia, priva di giurisprudenza, mostrando così limiti evidenti:

- l'attenzione rivolta allo scarico anziché al corpo ricettore;
- l'approccio tabellare che regola le concentrazioni di inquinanti allo scarico e non tiene in alcuna considerazione la portata dello scarico, ossia la quantità di acqua emessa per unità di tempo dallo scarico, dunque la conseguente quantità assoluta di elementi scaricati nell'Ambiente;
- il prevalente intento, che posso definire utilitaristico, poiché il risanamento dei corsi d'acqua riceventi gli scari-


chi fiumi non era finalizzato al ripristino della loro funzionalità ecologica, ma a garantire la disponibilità di una risorsa di qualità adeguata agli usi umani.

La legge "Merli" è stata sicuramente il primo passo avanti nella tutela della risorsa acqua, ma ha dato dei risultati insufficienti per la carenza delle strutture di controllo, per l'equivoco di una politica ambientale fondata prevalentemente sui divieti ed infine per lo scollamento fra la gestione dei due aspetti della realtà "acqua": qualità e quantità!

Inoltre, limitando l'attenzione agli scarichi, la normativa considerava un singolo aspetto delle alterazioni provocate dall'uso umano del territorio, senza considerare come il concetto di qualità ambientale fosse connesso a quello di complessità del sistema ecologico.

Il fatto positivo importante è che, con tale legge, si dettò finalmente una disciplina degli scarichi degli insediamenti produttivi, sostanzialmente uniforme per l'intero territorio nazionale, demandando alle Regioni le attività più propriamente legate agli aspetti pianificatori, con particolare riguardo alla predisposizione del Piano di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.).

Lo schema era dunque in perfetta geometria federale: lo Stato detta regole generali e comuni, le Regioni ne danno applicazione, ivi compresa la sostanziale attività di vigilanza e controllo.



## Quarant'anni fa...

I compiti che la legge assegnava alle Regioni, se da un lato hanno consentito l'affermazione del ruolo essenziale inerente all'espletamento delle funzioni di pianificazione/programmazione/coordinamento, dall'altro hanno purtroppo messo in luce l'ineadeguatezza dei contenuti dello strumento P.R.R.A., sostanzialmente riconducibile ad una programmazione degli adeguamenti delle reti fognarie e degli impianti di depurazione.

Solo con le successive modifiche della legge "Merli" sono state introdotte disposizioni, anche riferite alla pianificazione e riguardanti specifiche sostanze e particolari usi delle acque, più direttamente mirate alla protezione della risorsa.


Questa legge affidò compiti alle Province, con l'incombenza di costruire e gestire il Catasto degli scarichi nei corpi idrici superficiali, strumento dell'essenziale monitoraggio.

Una grave difficoltà fu la gestione transitoria - comune ad ogni nuova norma, ma di particolare complessità in quel periodo nel quale, come ho già ricordato, si muovevano i primi passi del Diritto ambientale - con difficoltà applicative che riguardavano anche la disciplina autorizzatoria degli scarichi, poiché l'art. 9 della legge 319/76, in via transitoria, aveva previsto l'obbligo di autorizzazione solo per gli scarichi degli insediamenti produttivi, anche se antecedenti, mentre per gli insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature, aveva semplicemente previsto un obbligo di

denuncia, stabilendo che la relativa disciplina, tesa all'adeguamento, cioè alla depurazione, fosse definita attraverso l'adozione del suddetto P.R.R.A. Purtroppo la redazione del P.R.R.A. impegnò anni ed anni, mentre né i processi produttivi, né il servizio di pubblica fognatura potevano fermarsi; in particolare, per il servizio pubblico le difficoltà finanziarie, prima ancora che tecniche, erano all'ordine del giorno, a volte anche giustificando inerzie colpevoli. Non furono pochi i casi, invero assurdi, nei quali chi si dotava di impianti di depurazione poteva poi ottenere l'autorizzazione allo scarico, diventando anche oggetto dell'attività di controllo, ivi comprese le relative potenziali sanzioni, mentre chi restava "in attesa" di realizzare gli impianti, poteva rimanere in un limbo di transitorietà che pareva lasciare la più completa indisciplinazione (per utilizzare termini eufemistici!).

Un aiuto venne dalla successiva legge n. 36 del 05 gennaio 1994, che introdusse meccanismi di tariffazione utili, se non anche adeguati, per ottenere dalla stessa utenza servita i fondi per la costruzione delle infrastrutture (fognature e depuratori). S'iniziò così a parlare di Servizio Idrico Integrato e, in seguito, delle garanzie all'utenza ... poi arrivarono le regole dell'Europa Unita anche in Italia ... ma questa è un'altra storia!

Giova chiudere ricordando che la legge "Merli" visse per 23 anni ed un giorno, essendo abrogata con il de-



## Quarant'anni fa...

creto legislativo 152 dell'11 maggio 1999, che ha ridisegnato le impostazioni originarie, introducendo nuovi concetti riferiti anche al corso d'acqua ricettore, vero obiettivo della tutela ambientale.

Il d. l.vo 152/1999, però, non chiuse l'evoluzione normativa in materia, ancora ricca di criticità, modificato ed integrato dal decreto legislativo 258 del 18 agosto 2000, a sua volta assorbito dal cosiddetto Testo Unico decreto legislativo 152 del 03 aprile 2006, poi corretto dal decreto legislativo 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Non posso dire che questa singolare successione di correzioni/integrazioni normative abbia portato a migliorare l'efficacia della legge "Merli", la cui "colpa" principale, se con tale termine posso esprimermi, è stata probabilmente d'essere arrivata con un ritardo di almeno dieci anni, così da trovarsi già sulla china discendente di una situazione ambientale gravemente compromessa dal "boom economico" del dopoguerra, che dell'ambiente non aveva alcun concetto vincolistico, né normativo, né mentale e forse neppure "sociale"!


Il merito della legge "Merli", in essa considerando le persone che l'hanno resa possibile, è stato comunque grande, rompendo il silenzio della

legge sul problema, e posso dire con orgoglio di aver lavorato cercando di darne la più realistica applicazione, anche grazie ad una schiera di giovani collaboratori, che hanno saputo condividere l'entusiasmo di impegnarsi nella nuova necessaria attività di tutela (se non di recupero!) dell'Ambiente.

Claudio Boldori - Cremona

*Claudio Boldori: geometra di grande esperienza ed ampia conoscenza normativa, ha iniziato l'attività lavorativa con il rilievo delle fognature del Comune di Cremona, ed ha poi proseguito al "Centro Inquinamento" presso il Laboratorio di Igiene e Profilassi dell'Amministrazione Provinciale di Cremona.*

*Nominato Responsabile del Servizio Ecologia della Provincia di Cremona ed in seguito Direttore Dell'AATO cremonese, ha continuato a combattere l'inquinamento delle acque fino al 2012, anno della meritata pensione.*



## Riflessioni per un ulteriore miglioramento delle acque superficiali

Fare il punto della situazione a 40 anni dall'emanazione della Legge Merli, sull'esperienza della gestione delle strutture di risanamento delle acque realizzate proprio a seguito di tale Legge, è oltremodo importante per valutare il lavoro ancora da fare ed individuare meglio l'indirizzo da dare a tale lavoro.

Oggi occorre operare per migliorare la situazione della qualità delle acque superficiali attraverso il proseguimento di interventi su reti fognarie e impianti di depurazione esistenti ma soprattutto attraverso un miglioramento della gestione di queste stesse strutture che devono presidiare il risanamento.

In particolare si ritiene utile ricordare alcuni problemi da affrontare per proseguire nell'opera di risanamento intrapresa dopo il 1976:

### **1) Migliorare le funzionalità delle reti fognarie**

Un risanamento delle acque non può prescindere da una efficiente raccolta delle acque reflue per inviarle in modo opportuno alla depurazione, in particolare occorre una buona efficacia nella raccolta degli scarichi, con tubazioni che per dimensione e caratteristiche facciano giungere agli impianti di depurazione tutti i liquami raccolti senza fuoriuscite per scarsità dimensionali delle tubazioni o per scadente realizzazione e quindi cattive caratteristiche delle reti.

Oltre ad essere in grado di non disperdere liquami nell'ambiente devo-

no essere in grado di non ricevere acque di infiltrazione esterna (acque parassite) da falde o canali, un problema rilevante quanto poco valutato, che provoca aumento delle portate e diluizione dei liquami rendendo oltremodo difficile il successivo trattamento nei depuratori.

Si è posto molto in passato l'attenzione sui depuratori, meno sulle reti fognarie, ma senza una buona funzionalità ed una gestione accorta anche di queste, il risanamento delle acque difficilmente può avvenire.

### **2) Razionalizzazione del numero degli impianti di depurazione**


Razionalizzare i sistemi di trattamento delle acque, concentrando la depurazione, tramite sistemi di collettamento, in pochi impianti di maggiori dimensioni dove è più facile operare con strumenti, sistemi di automazione e telecontrollo, macchine e personale più adeguato alle esigenze.

Si possono anche raggiungere migliori risultati di abbattimento degli inquinanti e costi minori di trattamento.

Il proliferare di depuratori di piccolissime dimensioni, uno per ogni Comune, se non uno per ogni centro abitato, è un ostacolo al raggiungimento di livelli di risanamento delle acque previsti, oltre che una dispersione di energie e risorse in numerose strutture poco efficienti.

### **3) Personale adeguato per competenza**

Il trattamento delle acque ed in particolare la gestione dei depuratori deve



## Riflessioni per un ulteriore miglioramento delle acque superficiali

essere affidata a personale che abbia le competenze necessarie per gestire impianti di tipo industriale, che comprendono trattamenti meccanici, fisici, chimici e soprattutto biologici. L'ingresso dei liquami negli impianti di trattamento non è costante durante il giorno, sia per qualità sia per portata, e i processi biologici sono influenzati in modo marcato dalle temperature, e quindi è diverso il funzionamento in stagione estiva od invernale.

Il personale deve affrontare tali diverse condizioni di funzionamento, quindi esiste la forte necessità di personale preparato, che abbia conoscenza dei processi di trattamento, necessità per quanto evidente non è sempre stata chiara.

### **4) Conoscenza di reti ed impianti**

Per quanto appaia strano, reti fognarie e depuratori in questi 40 anni dall'emanazione della Legge, sono stati realizzati in tanti casi da soggetti diversi; è mancato spesso un coordinamento ma soprattutto è mancata una generale raccolta delle caratteristiche delle reti fognarie realizzate, comprese le modifiche apportate negli anni, gli allacciamenti effettuati e gli sfioratori presenti.

In molti casi, per i depuratori realizzati più recentemente, manca una raccolta dei dati impiantistici, delle caratteristiche delle macchine installate, dei manuali di esercizio; perciò tutta la gestione di reti fognarie e depuratori è oltremodo difficile se non con una ricognizione a posteriori di


quanto esistente, ricognizione fatta in funzione delle esigenze gestionali.

### **5) Piogge intense**

E' un tema che impegna notevolmente chi si occupa di gestione delle reti di raccolta delle acque di scarico, in particolar modo in questi ultimi 20 anni, nei quali si sono succeduti eventi piovosi particolarmente violenti. Essendo la maggior parte delle reti fognarie, reti miste, che raccolgono sia acque nere sia meteoriche, piogge particolarmente intense, anche se di breve durata, hanno evidentemente grandissima influenza sulla funzionalità delle reti fognarie ma anche sulla funzionalità dei depuratori, sollecitando entrambi ben oltre i limiti di progetto.

Sono necessarie vasche di laminazione, vasche polmone per trattenere parte di queste acque meteoriche (prima pioggia) che soprattutto nelle fasi iniziali di pioggia dilavano superfici stradali, piazzali, ecc. raccogliendo un carico inquinante elevato che non può essere riversato in acque superficiali ma deve essere comunque avviato alla depurazione.

E' evidente come tale necessità sia di ancora di più difficile soluzione in presenza di aree urbanizzate dove difficilmente si possono reperire aree dove costruire tali vasche, dimensionate poi per piogge particolarmente intense come si stanno verificando negli ultimi anni.



## Riflessioni per un ulteriore miglioramento delle acque superficiali

### **6) Nuove necessità gestionali di canali ed acque superficiali in genere**

Per migliorare la qualità delle acque superficiali, come si è detto al punto precedente, è necessario anche affrontare il problema della gestione delle acque meteoriche e affrontare anche le portate oltre la prima pioggia che si riversano in acque superficiali.

Queste acque devono essere gestite in sinergia con la gestione dei canali che ricevono tali acque, realizzando lungo tali canali aree di espansione per il contenimento idraulico delle maggiori portate e zone nelle quali la vegetazione presenti una depurazione del contenuto residuo delle acque meteoriche in modo naturale. Sono aree che oltre ad adempiere ad un compito idraulico, di riduzione delle portate e dei livelli di piena, possono contribuire al miglioramento della qualità delle acque stesse e contemporaneamente possono essere un elemento paesaggistico ed ambientale di particolare interesse.

Pur con tutte le necessità di miglioramento, occorre riconoscere che la Legge "Merli" ha avuto la capacità di avviare in modo deciso un processo di risanamento della qualità delle acque superficiali, pur non potendo risolvere tutti i problemi, comunque li ha avviati verso una soluzione in maniera energica.

Oggi, tenendo anche conto delle più recenti norme in materia, rimane an-


cora la necessità di migliorare ulteriormente la qualità delle acque dei nostri corsi d'acqua, ma esiste una esperienza di realizzazione di impianti e soprattutto di gestione, merito della "Merli", cosa che non esisteva 40 anni fa.

Si possono e si devono pertanto utilizzare le esperienze tecniche e le conoscenze che si sono accumulate nella gestione delle reti fognarie e dei depuratori in questi 40 anni successivi all'emanazione della Legge, per proseguire nell'opera di risanamento delle acque.

Andrea Guerreschi

*Andrea Guerreschi: ingegnere di grande capacità, si è occupato con competenza di depurazione delle acque e di reti fognarie, in qualità di Dirigente tecnico presso AEM Cremona.*

*Successivamente è stato nominato Direttore tecnico in Padania Acque S.p.A., carica che ha rivestito fino alla pensione.*





## Legge "Merli", tra aspettative, paure, speranze e disillusioni

Prima dell'introduzione della legge "Merli" (10 maggio 1976), gli unici riferimenti utilizzabili dalla normativa per perseguire chi inquinava le acque erano sostanzialmente disponibili soltanto nell'ormai datato Testo Unico sulla pesca (del 1931), articolo 36: *"In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia ... [o nel caso di] contravvenzioni alle prescrizioni [provinciali] .. si applica la pena dell'ammenda ..."*.

Si poteva anche invocare il Codice Penale, all'articolo 439: *"Chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione ..."*.

La normativa dunque non definiva parametri oggettivi per valutare l'atto inquinante, cosicché i vigenti termini generali rendevano vane le buone intenzioni di chi voleva perseguire gli inquinatori.

Il quadro giuridico della materia 'tutela delle acque', trovò così nella legge 319/1976 un rilevantissimo progresso, purtroppo non privo di nuove ... difficoltà!


Uno dei punti più importanti della legge 319/76 è la definizione del concetto di "scarico", che la successiva giurisprudenza ha poi esteso e consolidato in senso assai ampio. Rientra infatti in questa nozione ogni versamento di acque reflue, anche a carat-

tere non permanente od occasionale, pubblico e privato, diretto o indiretto, sia che abbia recapito sul suolo, nel sottosuolo, in acque superficiali, sotterranee, in pubblica fognatura. Ogni scarico deve essere autorizzato e qualunque versamento non autorizzato è vietato, dunque perseguibile.

L'impostazione che caratterizzava la legge 319 /76, basata sostanzialmente solo sulla definizione di limiti allo scarico, è stata cambiata con recenti leggi che hanno spostato l'attenzione dal controllo del singolo scarico, all'insieme degli eventi che determinano l'inquinamento del corpo idrico, del quale si dettano anche i criteri oggettivi per stabilire se sia in grado di ricevere lo scarico autorizzato e, ovviamente, depurato!

È necessario ricordare il periodo storico in cui prese vita la legge "Merli", successiva al 'boom economico' degli anni '60 e '70, in cui il veloce aumento di attività, di lavoro e di ricchezza, aveva messo in tragico secondo (o terzo...) piano la 'questione ambientale'!

In quel periodo, i servizi pubblici - nel nostro caso acquedotti e fognature (soprattutto queste ultime ...) - faticavano a tenere il passo dello sviluppo socio-economico, ed il 'disordine' regnava quasi incontrastato, di fronte alla notevolissima crescita dei consumi idrici e quindi degli scarichi. Nel 1976 si cominciò dunque a occuparsi della tutela dell'acqua, quale matrice



## Legge "Merli", tra aspettative, paure, speranze e disillusioni

più importante dell'Ambiente: con essa si individuaron non soltanto limiti e prescrizioni, ma si decentrarono le relative competenze, coinvolgendo le neonate Regioni, le Provincie (oggi e purtroppo 'neo-moribonde') ed i Comuni.

Non mancò lo strumento pianificatorio, il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.), che avrebbe dovuto programmare, per risanare la preziosa risorsa fisica, individuando le modalità di finanziamento per realizzare le fognature e le infrastrutture di depurazione.

L'entrata in vigore della Legge "Merli", è stato un evento di grande rilievo e di grandi aspettative, poiché si trattava della prima legge organica nazionale sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

In fase di attuazione pratica la legge Merli ha però incontrato innumerevoli ostacoli, a causa sia della mancanza di finanziamenti (!) per le necessarie opere pubbliche, sia delle ripetute proroghe concesse agli "inquinatori" per l'adeguamento dei propri scarichi (!!).

Inoltre, è da sottolineare come la legge 319/1976 presentasse alcuni limiti di fondo:

- mancanza di un trattamento differenziato per le diverse tipologie di scarico;


- mancata considerazione della capacità ricettiva del corpo idrico;
- forte frammentazione delle competenze fra i vari enti.

L'approvazione di una legge sulle acque, reclamata a gran voce, sollecitata da tutte le parti, invocata da inquinatori e controllori, purtroppo non ha dato i risultati sperati, ma costituì comunque un passo in avanti (onore al merito!).

Oggi, alla luce di una nuova normativa che alla legge "Merli" ha sostituito una disciplina certamente migliore, penso che si sia ancora in grave ritardo, ancor più grave se pensiamo che il riferimento è l'Unione Europea, in particolare la 'Direttiva quadro 2000'.

Il decreto legislativo 152/1999, poi seguito dal 152/2006, ha spostato l'attenzione dagli scarichi, sui quali conferma severi limiti di qualità, alla tutela dei corpi idrici ricettori, con un approccio integrato che valuta anche la qualità originaria del corso d'acqua in cui lo scarico è diretto e la sua capacità non soltanto di riceverlo, ma anche di 'resistere' ad eventuali anomalie: la 'pressione dell'Europa' sulle tematiche ambientali è stato un incentivo ... ineludibile!

Nell'aspetto della gestione, invece, la situazione si è mossa attraverso leggi regionali, che hanno regolato il funzionamento delle singole Autorità



## Legge "Merli", tra aspettative, paure, speranze e disillusioni

d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO), particolarmente concentrata (forse troppo ...), sulla questione tariffaria, certamente sostanziale, che però pare aver messo in un'attenzione 'troppo minore' i problemi ambientali ...

Il nuovo strumento di pianificazione è oggi il regionale Piano di Tutela dell'Uso delle Acque (PTUA), proprio quest'anno in fase di revisione (a proposito: è notizia che interessa?), nel quale si traducono gli stessi 'desiderata' del P.R.R.A., voluto dalla legge "Merli", in termini più moderni, più completi, direi quasi 'più ambiziosi', ovvero più 'europei':


- il mantenimento o il riequilibrio del bilancio idrico tra disponibilità e prelievi, indispensabile per definire gli usi compatibili delle risorse idriche al fine della loro salvaguardia nel futuro;
- la stima delle caratteristiche di qualità dei corpi idrici attraverso l'intensificazione del monitoraggio e la conseguente definizione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di qualità.

Dopo 40 anni dalle speranze nate il 10 maggio 1976 - purtroppo o per fortuna - è tutta un'altra storia ... o no?

Adriano Nichetti

*Adriano Nichetti: ingegnere esperto in Piani Urbani Generali dei Servizi del Sottosuolo.*

*Tra le sue attività annovera la collaborazione con molte Amministrazioni comunali cremonesi, Aziende ed Enti alla realizzazione di impianti di reti e collettori fognari.*



## Lettere al Direttore

Caro Direttore, ho letto con grande interesse il numero 1/16 della rivista del Consorzio, in particolare mi sono soffermato sulla pagina riguardante il *Principio di semplicità*, sottolineando l'osservazione da Voi fatta:

**" ... nel caso generale di norme inutilmente complesse, sia quando la complicazione nasce dalle ancor più inutili ed a volte strumentali interpretazioni si dovrebbe richiamare l'attenzione del pubblico amministratore"**

Purtroppo l'attenzione viene quasi sempre e consapevolmente disattesa dalla pubblica amministrazione, e qui bisogna chiedersi il perché. La risposta che mi sono dato è che chiunque, se vuole, sia in grado di rendersi conto della complessità e della strumentalità nell'interpretazione delle norme; complessità e strumentalità che sono funzionali al potere di una burocrazia creata dalle norme stesse.

E' il contrario dei principi liberali, ma non dimentichiamoci che non viviamo in un paese liberale. Un cordiale saluto

Gianattilio Galli - Cremona


Stefano Giovanni Loffi

### *Piccola Storia dell'Idraulica*

libera traduzione, ridotta ma integrata, di

"History of Hydraulics" di Hunter Rose e Simon Ince  
dell'Istituto di Ricerca Idraulica dell'Università Statale dell'IOWA - U.S.A.,  
edita, nel 1954, come supplemento, su "LA HOUILLE BLANCHE".

Cremona - 23 dicembre 2005





## *Consorzio Irrigazioni Cremonesi*

Via C. Battisti, 21  
26100 Cremona  
C.F. e P. I.V.A. 00106640196  
Tel.: 0372 22308

Questa rivista non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene pubblicata senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 07.03.2001



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questa rivista sono rilasciati sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale (CC BY-NC 4.0)

La fotografia a pag.2 è del deputatore di Nosedo (MI). Si ringrazia la Società Milanodepur SpA per la disponibilità



Scrivi al direttore:  
[direttore@cic.cr.it](mailto:direttore@cic.cr.it)

Redazione:  
[redazione@cic.cr.it](mailto:redazione@cic.cr.it)

Progetto grafico:  
Studio FRANZINI (CR)